

NEWS DEL GIORNO

Inps: nuovo regolamento per l'autotutela

di Redazione

L'Inps, con <u>circolare 17 maggio 2023, n. 47</u>, fornisce le indicazioni inerenti alla rimodulazione del Regolamento inerente alla proposizione di richieste di autotutela.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del medesimo giorno rispetto a quella che ha previsto la revisione dei ricorsi amministrativi, viene prevista una parallela rimodulazione della proposizione di richieste di autotutela.

La finalità sottesa a tale modifica è da ricercarsi nella volontà dell'Istituto di adeguare tale strumento in relazione alle nuove competenze necessarie in relazione anche e soprattutto all'ampliamento delle gestioni ora ricomprese nell'egida dell'Inps.

Mediante l'autotutela l'Inps può intervenire andando ad eliminare possibili vizi di legittimità, incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo, vizi per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento.

La finalità complessiva è quella di agevolare la deflazione del contenzioso andando ad intervenire in momento anteriore alla formazione di eventuali atti o procedimenti.

L'autotutela può concludersi con l'adozione dei sequenti provvedimenti:

- annullamento d'ufficio
- rettifica
- convalida
- revoca

Il procedimento di autotutela può essere avviato su proposta del dirigente dell'area competente, ovvero da parte del funzionario responsabile dell'unità organizzativa che ha emanato il provvedimento viziato, ma anche a seguito di istanza di parte interessata.

L'avvio di un procedimento di autotutela, laddove possibile, può essere anche incidentale ed a seguito dell'instaurazione di un procedimento ricorso giudiziario o amministrativo.

La prima fase del procedimento di autotutela è costituita dall'attività istruttoria, che deve concludersi entro 30 giorni dal suo avvio.



Seminario di specializzazione

GESTIONE OPERATIVA DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI

accedi al sito >